



PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL FORUM GIOVANILE PROVINCIALE

ART. 1

(Oggetto del Regolamento)

1 – Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente, disciplina il funzionamento del Forum Giovanile Provinciale, quale organismo consultivo alle attività dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, in linea con le finalità perseguite dall'art.1 della Legge Regionale del Veneto n. 29 del 28 giugno 1988 “Iniziativa e coordinamento dell'attività a favore dei giovani”, così come modificato dalla Legge Regionale n. 37/94 e con le linee guida tracciate dal “Libro Bianco della Commissione Europea (Bruxells 21.11.2001 – COM (2001) 681 definitivo).

ART. 2

(Deposito e pubblicazione del Regolamento)

1 – Copia del Regolamento sarà depositata presso l'Area Servizi alla Persona ed inviato a tutte le Associazioni, Organizzazioni o Gruppi con attività a favore dei giovani, conosciute ed operanti nel territorio, alle Amministrazioni Comunali, ai Forum/Consulte Giovanili istituiti a livello comunale, ai Movimenti Giovanili, ai Gruppi Giovanili dei partiti, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Categoria, agli Istituti di Istruzione Superiore della provincia, alle ASL polesane, alla Rete Provinciale degli Informagiovani.

2 – La provincia ne assicura la massima diffusione e pubblicizzazione, anche attraverso la stampa locale.

ART. 3

(Composizione del Forum)

1 – Il Forum è composto da:

- L'Assessore per le Politiche Giovanili, che ne fa parte di diritto e lo presiede;
- Gli Assessori Comunali nella cui sfera di competenza rientrano anche interventi rivolti ai giovani;
- Un rappresentante per ogni Associazione, Organizzazione e Gruppo che operi **a livello provinciale** da almeno un anno, all'atto della presentazione della domanda, con attività a favore dei giovani e svolga dette attività con finalità educative e senza scopo di lucro;

- Un rappresentante per ogni Movimento Giovanile, con struttura democratica e fini non contrari all'ordinamento;
- Un rappresentante per ogni Gruppo Giovanile dei Partiti, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Categoria;
- I Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore, o loro delegati;
- Un rappresentante degli studenti per ogni Istituto di Istruzione Superiore;
- Tre rappresentanti designati dai gruppi giovanili Parrocchiali, rispettivamente per l'alto, il medio e il basso Polesine;
- Un rappresentante designato dalle ASL polesane;
- Un rappresentante per ogni Forum Giovanile istituito a livello comunale;
- Un rappresentante designato dalla Rete Provinciale Informagiovani.

2 – La domanda di partecipazione al Forum Giovanile deve essere indirizzata al Presidente della Provincia e contenere:

- il nominativo della persona formalmente designata e del sostituto;
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto per le Associazioni, Organizzazioni e Gruppi.

ART. 4 **(Termini di decadenza)**

- 1 - I rappresentanti di cui all'art.3 restano in carica fino alla revoca del loro mandato da parte dell'Ente, Associazione o Organizzazione di appartenenza e della loro sostituzione con un nuovo rappresentante;
- 2 - Si procede al rinnovo del Forum Giovanile ad ogni rinnovo dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 5 **(Finalità e Compiti del Forum)**

1 – Il Forum deve costituire lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra l'Ente Provincia ed il mondo giovanile, con finalità consultive per l'Assessorato Provinciale alle Politiche Giovanili.

2 – Il Forum esprime le istanze provenienti dalla realtà giovanile e concorda con l'Assessore per le Politiche Giovanili della Provincia il quadro delle finalità, delle priorità e delle modalità d'intervento a favore di tale realtà.

3 – In particolare ha il compito di:

- stimolare interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o mancanza di risposte adeguate a bisogni individuati;
- favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le realtà associazionistiche presenti nella realtà polesana e tra esse e l'Amministrazione Provinciale;
- sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento di operatori e animatori;
- favorire la stipula di convenzioni con Associazioni e Gruppi presenti sul territorio, inerenti attività nel quadro delle finalità dell'Assessorato per le Politiche Giovanili;
- proporre all'Amministrazione Provinciale, agli Enti Locali e ad altri Enti Pubblici la messa a disposizione di strutture, strumenti e consulenze per promuovere ed agevolare esperienze di aggregazione e di associazionismo, con particolare attenzione alle nuove e significative realtà, nonché al decentramento delle iniziative nel territorio provinciale;
- far conoscere e divulgare i temi e le problematiche sviluppati e discussi in sede del Forum Giovanile;
- avvalersi, in talune occasioni, della collaborazione di esperti, tecnici e rappresentanti di Istituzioni ed Enti pubblici e privati;

- favorire il metodo collaborativi tra soggetti che operano nello stesso settore per la realizzazione di specifici interventi del settore giovanile;
- verificare e valutare l'attuazione delle indicazioni programmatiche, nel settore giovanile stabilite dall'Amministrazione Provinciale;
- partecipare, infine, ai progetti obiettivo e progetti pilota programmati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29/88 sopraccitata.

ART. 6
(Organi del Forum Giovanile)

1- Sono organi del Forum Giovanile:

- il Presidente;
- il Vice Presidente, eletto ogni anno tra i componenti facenti parte dell'Assemblea;
- il Comitato di Coordinamento;
- l'Assemblea dei Rappresentanti.

ART. 7
(Comitato di Coordinamento)

1 - Il Comitato di Coordinamento è composto di diritto dai rappresentanti delle Associazioni, Organizzazioni e Gruppi a carattere provinciale di cui all'art. 3 e da un massimo di 5 rappresentanti eletti dall'Assemblea;

2 – Tale Comitato ha compiti consultivi e di proposta circa l'azione svolta dall'Assessorato provinciale alle politiche giovanili;

Predisporre un piano-proposta annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 5 – comma 3 del presente regolamento.

3 – Il Presidente garantisce il collegamento fra le iniziative del piano-proposta e la programmazione dell'Assessorato provinciale alle politiche giovanili.

ART. 8
(Assemblea dei rappresentanti)

1 – L'Assemblea del Forum Giovanile è costituita dai rappresentanti di cui all'art. 3;

2 – L'Assemblea dei Rappresentanti approva il piano-proposta predisposto dal Comitato di Coordinamento.

ART.9
(Modalità di funzionamento del Forum Giovanile Provinciale)

1 – Di norma il Forum Giovanile si riunisce a cadenza trimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti e in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente;

2 – Il Comitato di Coordinamento elegge al suo interno un coordinatore che affianca il Presidente ed il Vice-Presidente nello svolgimento dei lavori del Forum Giovanile.